INTRODUZIONE

La questione del c.d. "Fine Vita" rappresenta senza alcun dubbio una delle tematiche più controverse, che hanno caratterizzato questo primo ventennio degli anni 2000.

Il presente elaborato ha quindi lo scopo di indagare i profili più controversi, cercando di raccogliere, chiarire e riproporre in chiave critica le differenti posizioni che si sono venute a creare.

Il dibattito giurisprudenziale, politico e sociale che ha per oggetto il presente lavoro, abbraccia naturalmente, non solo l'annosa questione dell'eutanasia ma anche, naturalmente, la spinosissima questione dell'aiuto al suicidio - che viene discussa in particolare nel terzo capitolo – nonché del diritto all'autodeterminazione.

Il quadro sopra delineato si completa con la nuova linfa che la tematica *de quo* ha ricevuto grazie alla recentissima l. 219/2017 nonché al caso Cappato e le conseguenti: ordinanza n. 207/2018 e sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale.

Prima di passare, però, all'analisi degli interventi politici e giurisprudenziali sembra necessario comprendere il quadro generale nel quale si muove il dibattito sul fine vita.

Lo studio si apre, dunque, nel primo capitolo, analizzando i profili di quelle che sono le principali tematiche legate alle c.d. "scelte di fine vita"; in particolare è stato ritenuto opportuno incominciare l'indagine dalla regolamentazione del diritto alla salute e la libertà di curarsi, prendendo a riferimento i parametri costituzionali per poi dirigersi verso un esame preliminare degli istituti della legge 219/2017.

Nel secondo capitolo si prospetta un'esegesi degli istituti previsti dalla l. n. 219/2017. Si opera, dunque, una valutazione critica dell'operato del legislatore in particolare prendendo a riferimento, in primo luogo, la figura del paziente c.d. "competent", per poi soffermarsi con grande attenzione alle c.d. disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T).

Proprio queste ultime hanno incidentalmente provocato un dibattito nel dibattito scontrandosi con la complessissima tematica dell'obiezione di coscienza e che è oggetto di grande approfondimento nella parte centrale del secondo capitolo.

Il secondo capitolo si chiude infine con la ridefinizione del consenso informato predisposta proprio all'interno della legge 219/2017.

Nel terzo capitolo, che conclude la presente indagine, si passa in rassegna la spigolosa questione dell'aiuto al suicidio prendendo a rifermento il recentissimo caso Cappato e proponendo una personalissima riflessione sul tema, soprattutto in funzione della recentissima sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale.

Ad ogni buon conto si propone un'analisi di tipo comparatistico dei principali rimedi adottati dai legislatori europei e non sulla definizione delle politiche che regolano il fine vita.

L'indagine così strutturata prelude a delle conclusioni sicuramente non facili.

Sommessamente si rileva come nell'affrontare la questione della liceità dell'aiuto a morire all'interno della cornice dei valori costituzionali, la posizione di aiuto al suicidio e di istigazione al suicidio finiscono per confondersi tra loro ingenerando una confusone che merita sicuramente di essere al più presto chiarita.

CAPITOLO I

I.I. EVOLUZIONE POLITICO-SOCIALE DELLE SCELTE DI FINE VITA.

La tematica che questo lavoro si propone di affrontare riguarda la controversa e dibattuta tematica delle "decisioni di fine vita", da considerarsi ormai una questione assolutamente non più eludibile, dal punto di vista giuridico, oltre che da quello etico-morale e culturale.

L'argomento *de quo* è stato oggetto di ampissima discussione nella gran parte delle società del c.d. mondo occidentalizzato riconoscendo un ruolo determinante al riconoscimento e alla valorizzazione dei "*diritti dell'uomo*".

Tale riconoscimento, come erroneamente potrebbe presumersi, non ha preso avvio con il processo di integrazione europea, ma risale agli albori dell'età moderna, appartenendo ai paesi fondatori dell'Unione, in particolare attraverso la pratica del *costituzionalismo*.

Con il summenzionato termine si indica il movimento incardinato sul riconoscimento, la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo nella costituzione, vale a dire la Legge Fondamentale dello Stato, e si è sviluppato tramite un trapianto sistematico di costruzioni giuridiche (le costituzioni, appunto) dall'Inghilterra al continente, con la mediazione importante e decisiva degli Stati Uniti¹.

Il tema dei diritti umani è stato affrontato, in Europa, da ogni sistema giuridico attraverso gli strumenti suoi propri: in Germania, dove essi sono stati oggetto di una elaborazione teorica ricca e sempre più sofisticata, in Inghilterra, dove si sono affermati attraverso la prassi giudiziale, e soprattutto in Francia, da considerarsi il paese *leader*, come modello legislativo di riferimento a partire da quando, nel 1789, venne approvata la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen". Con tale atto veniva posto il primo tassello alla stagione dei diritti, coevo alla formazione dello stato moderno di fine Settecento.

2005, passim; G. GOZZI (a cura di), Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Bari, 2007, passim; P. RIDOLA, (RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, 2006), in R. NANIA e P. RIDOLA, *I diritti costituzionali*, Torino, 2006, I, p. 3; G. CONCETTI (a cura di), Diritti umani. Dottrina e prassi, Roma, 1982, passim.

¹ Si può immaginare quanto sia vasta la bibliografia in materia di diritti umani. Per alcuni riferimenti essenziali, che mettono in luce i profili storici e comparatistici indicati nel testo, si rinvia a: P. CARETTI e G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2017, passim; M. FLORES, Storia dei diritti umani, 2008; P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un'introduzione, Torino, 2006, passim; G.P. ORSELLO, Diritti umani e libertà fondamentali, Milano, 2005, passim; G. GOZZI (a cura di), Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Bari, 2007, passim; P. RIDOLA,

Questo atto ha sancito un passaggio estremamente importante in un'epoca che può definirsi di transizione e di contraddizioni importanti mai del tutto risolte: la differenza razziale, la disparità tra i sessi, le discriminazioni religiose. Il fermento generato da questo primo riconoscimento dei diritti umani ha generato un importantissimo processo di trasformazione nei rapporti tra governanti e governati causato dall'affermazione dei diritti civili e politici con il simultaneo smantellamento dei privilegi di un ceto sociale ed il sorgere di un modello nuovo di società che pone al centro del sistema l'individuo, libero ed uguale.

A poco meno di un secolo e mezzo dall'approvazione della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" veniva approvata, in Germania, la "Costituzione di Weimar" del 1919.

Il modello teutonico differisce da quello francese, soprattutto per quanto riguarda i contenuti. Infatti, viene qui abbandonata la visione atomistica ed individualistica della società e dei diritti che tanto aveva caratterizzato il secolo precedente, recuperando la dimensione sociale dell'esistenza umana.

Da tale concezione consegue il riconoscimento allo Stato di un ruolo fondamentale ed imprescindibile, allo scopo di poter garantire diritti collettivi e solidarietà-sicurezza sociale; viene così a delinearsi un sistema nel quale i diritti dell'uomo si affermano non più solo come libertà *dallo* Stato, ma anche come libertà *attraverso* lo Stato.

Il processo di innovazione sopra esposto ha subito una brusca interruzione, naturalmente, durante il periodo nazista trovando nuovo impulso con la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Solo con il ripristino delle garanzie democratiche, è risorto anche un nuovo costituzionalismo caratterizzato dal collocamento dei diritti dell'uomo in una dialettica nuova tra poteri pubblici e forme di controllo costituzionale, dove i capisaldi della centralità dell'uomo e della sua anteriorità rispetto allo Stato escono addirittura rafforzati rispetto alle esperienze costituzionali precedenti l'esperienza nazista. Qui il riconoscimento dei diritti umani si attesta su basi comunque diverse e lontane dalla tradizione liberale, in cui alla realizzazione piena dei diritti provvede il diretto interessato. Sono ora i poteri pubblici che esercitano un ruolo attivo, derivatogli da veri e propri obblighi costituzionali.

La Costituzione italiana, come noto, è figlia appunto di questa seconda stagione dei diritti.

L'art. 2, infatti, ribadisce la centralità della persona umana, laddove recita esplicitamente che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Come si evince chiaramente dalla seconda parte della disposizione, si conferma nella nostra Carta un'impostazione che si distanzia dal modello illuministico e che ne caratterizza l'intero impianto: è il principio solidaristico, secondo cui l'uomo è parte integrante di una società dove bisogna garantirgli di vivere in condizioni adeguate e dignitose, allo scopo di potergli permettere di realizzare integralmente la sua personalità².

In tale contesto, sono molti i diritti che si riaffermano come sfera di intangibilità dell'individuo. Tra questi figura, ad esempio, l'art. 13 Cost. sulla inviolabilità della libertà personale.

Altro importante esempio è costituito dall'art. 32 Cost., che, oltre a consacrare il diritto alla salute a fondamentale (e quindi, inviolabile) diritto dell'individuo, stabilisce al secondo comma il divieto di trattamenti sanitari obbligatori, essendo ancora fresca, anche in questo campo, la memoria degli orrori nazisti con le diffuse pratiche di sperimentazione clinica.

I diritti in questione si collocano, però, in un contesto in cui non rileva più, esclusivamente, l'individuo singolo, libero ed uguale, ma l'essere umano, come inserito nella realtà sociale di cui è parte; è in questa prospettiva che l'art. 3, proclamando il principio di uguaglianza, afferma che tutti i cittadini hanno, innanzitutto, pari "dignità sociale".

Il valore della persona umana e della dignità dell'uomo rilevano, in eguale direzione, sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei rapporti tra privati come, ad esempio, il limite allo svolgimento dell'iniziativa economica privata (art. 41 comma 2 Cost.) e, nell'ambito del rapporto di lavoro, il diritto del lavoratore ad

_

² Per tutti F.P. CASAVOLA, *I diritti umani*, Padova, 1997, *passim*; A. BALDASSARRE, voce *Diritti sociali*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989, p. 772 ss.; P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, in G. PECORA (a cura di), *La libertà dei moderni*, Milano, 1997, *passim*. (G.F., 2001) (MONTANARI, 2002; GIACOBBE, Autodeterminazione, famiglia e diritto privato, 2010)

una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (Art. 36 Cost.)³. Si conferma così la necessità di collocare il rispetto della persona alla base di ogni rapporto tra i singoli e lo Stato. Tutto ciò in un'ottica nella quale la dignità dell'uomo non si esaurisce nel riconoscimento della sua sfera di libertà, ma aderisce anche al soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali.

Sempre nel dopoguerra, in un processo così complesso ed articolato entra in gioco anche il diritto internazionale. Ciò al fine di rifondare il valore della democrazia e dei diritti e di elevarli a un livello più alto di quello statuale, riconoscendo funzioni ad organizzazioni nate proprio dall'esigenza di mantenere la pace e di prevenire e scongiurare i conflitti tra le nazioni. Sotto tutti questi auspici veniva approvata, nello stesso anno dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Nel Preambolo, si sottolineava come "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

In questo modo, la dignità dell'uomo otteneva un primo riconoscimento giuridico internazionale e diveniva il terreno imprescindibile su cui fondare valori comuni e diritti universali. Tuttavia, è stato soprattutto tramite la firma, avvenuta a Roma nel 1950, del Trattato internazionale denominato Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che la persona e i diritti umani sono, in un modo nuovo, divenuti parte fondamentale dell'ordine giuridico internazionale. Alla Convenzione, ratificata in Italia nel 1955, si sono susseguiti ben 14 protocolli aggiuntivi i quali hanno ampliato la platea dei diritti tutelati dalla CEDU, predisponendo anche un meccanismo internazionale di tutela giurisdizionale dei diritti⁴.

⁴ B. NASCIMBENE, *L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani*, in *Istituzioni di Diritto Internazionale*, a cura di S. M. CARBONE, Torino, 2016 p. 269 ss.

³ Cfr. F. BARTOLOMEI, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Torino, 1987, passim; F.P. CASAVOLA, I diritti umani, Padova, 1997, passim; A. PIROZZOLI, La dignità dell'uomo, Napoli, 2012, p. 161.

Gli Stati aderenti sono obbligati dalla Convenzione al rispetto della persona umana, vietando trattamenti come la tortura, la pena di morte, la schiavitù, il lavoro forzato, l'espulsione dei propri cittadini, la comminazione di pene o di trattamenti inumani o degradanti ed altro ancora.

Per quanto concerne le ricadute sul diritto privato, assume rilevanza particolare il riconoscimento di diritti come il rispetto della vita privata e familiare (art. 8), la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9), la libertà di espressione (art. 10), il diritto al matrimonio (art. 12), nonché l'imposizione del divieto di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione stessa, e che sono basate soprattutto sui criteri del sesso, della razza, del colore, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, l'origine nazionale o sociale e via discorrendo (art. 14), analogamente a quanto previsto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Solo a partire dalla seconda metà degli anni '90, però, si è finalmente riconosciuta alla Convenzione la giusta rilevanza nell'ordinamento nazionale, essendo nei decenni precedenti considerata una semplice fonte di carattere meramente programmatico, tranne pochissime disposizioni ritenute suscettibili di una diretta applicabilità, e conseguentemente esclusa ogni sua rilevanza formale superiore a quella di legge ordinaria. In parallelo, anche la giurisprudenza nazionale mostrava uno scarso interesse rispetto alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si era verificata, talvolta, la disponibilità a tener conto di qualche precedente particolarmente qualificato e di conseguenza persuasivo. Ma questo era semplicemente affidato alla spontanea ed episodica iniziativa del singolo organo giudicante⁵.

Come accennato in precedenza, tutto è cambiato a partire dagli anni Novanta. In quegli anni alla nostra Costituzione, nonostante la previsione esplicita all'art. 10 sul fatto che l'ordinamento italiano deve conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, è stato comunque rimproverato

RASPADORI, op. cit., p. 155.

⁵ M.G. PELLEGRINI, La Corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza italiana, in S. MARCHISIO e F. RASPADORI (a cura di), L'Italia e i diritti umani, Milano, 1995, p. 105; MERIGGIOLA, L'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in S. MARCHISIO e F.

di non aver tenuto nel debito conto il diritto internazionale pattizio, a differenza delle Costituzioni più recenti (europee e non solo)⁶.

Si giungeva così, con la riforma del Titolo V nel 2001, alla nuova formulazione dell'art. 117 Cost., secondo cui "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", che ha fatto si che il sistema CEDU si traducesse in un obbligo per gli Stati di tenere conto delle sentenze della Corte, anche da parte del potere giurisdizionale concretizzandosi come vincolo ermeneutico nell'applicazione del diritto interno⁷, in aggiunta al fatto che oggi è da ritenersi altrettanto pacifico che le disposizioni CEDU, così come applicate dalla sua Corte, integrino il parametro di legittimità costituzionale.

Tutto ciò ha significato un cambiamento epocale nel sistema di tutela della persona, con ricadute fondamentali sul piano dell'evoluzione del diritto interno. Le ragioni che, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, hanno portato ad una maggiore attenzione al tema dei diritti umani sono molteplici, ma quella più importante risiede senza ombra di dubbio al processo di integrazione europea.

Nonostante ciò, nel Trattato istitutivo della Comunità il tema dei diritti fondamentali non era ancora stato sviluppato; iniziava però ad acquisire centralità grazie ai progressivi interventi della Corte di Giustizia la quale, già dalla fine degli anni Sessanta, affermò il principio per cui i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l'osservanza⁸. Sulla base di questa giurisprudenza si giungeva poi, nel 1992, alla formulazione del nuovo art. 6 del Trattato che, al suo secondo comma, stabiliva che la Comunità rispettava i diritti fondamentali come garantiti dalla

⁶ Per una completa panoramica v. G.F. FERRARI, *I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali*, in Id. (a cura di), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza*, Milano, 2001, p. 1; L. MONTANARI, *I diritti dell'uomo nell'area europea tra fonti internazionali e fonti interne*, Torino, 2002, p. 86 ss.

⁷ F.F. ANGELINI, L'incidenza della CEDU nell'ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della Corte Costituzionale, in Dir. UE, 2008, p. 487; A. RUGGERI, La tutela "multilivello" dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali, in Pol. dir., 2007, p. 317; A. FERRARO, Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali, tra illegittima espropriazione della funzione propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2008, p. 651; sia consentito inoltre rinviare M. MELI, "Sistema internazionale" e sua incidenza sull'ordinamento interno, in AA.VV., L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile, Napoli, 2011, p.

⁸ Per tutti, A. LA PERGOLA, L'adeguamento dell'ordinamento interno delle norme internazionali dei diritti umani, in AA.VV., I diritti umani a 40 anni dalla Dichiarazione Universale, Padova, 1989, p. 69.

CEDU e come risultanti dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Si arrivava, in tal modo, ad una prima, importante previsione in materia di diritti umani che tuttavia restavano, ancora, *fuori* dall'Unione, che si impegnava semplicemente a rispettarli. Ma di lì a non molto tempo dopo la prospettiva sarebbe cambiata con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, mediante la quale si sono finalmente condotti i diritti *dentro* l'Unione, che per la prima volta ha provveduto ad una propria, autonoma individuazione dei diritti fondamentali della persona, definendoli, in un nuovo ordine, intorno a sei valori fondamentali (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, uguaglianza, giustizia), non distinguendo più tra diritti civili, politici, economici, sociali, omaggiando così il principio di indivisibilità dei valori che afferiscono alla persona. Non si tratta di una differenza formale.

Tale progetto di "costruzione costituzionale" è approdato poi alla nuova formulazione dell'art. 6 del Trattato di Lisbona che, da una parte, opera un esplicito rinvio alla Carta dei diritti attribuendole anche lo stesso valore giuridico dei trattati, dall'altra prevede per la prima volta che "L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", con la conseguenza che l'Unione europea si impegna all'osservanza dei diritti previsti dalla Convenzione ed accetta di sottoporsi al giudizio della Corte di Strasburgo¹⁰.

Il tema dei diritti fondamentali rappresenta un punto d'incontro imprescindibile per ai fini della realizzazione dell'identità culturale europea, dal momento che i diritti non sono esclusivamente situazioni giuridiche soggettive tutelate, ma innanzitutto espressione di civiltà, valori e mentalità comuni.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, diversi dei provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo quinquennio sono il frutto di tale percorso. Non soltanto la legge sul fine vita che qui si commenta, ma anche la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina della convivenza (l. 20 maggio 2016, n. 76); l'introduzione del delitto di tortura (art. 613 *bis* c.p.); la

¹⁰ S. PAGANO, Dalla Carte di Nizza alla Carta di Strasburgo dei diritti fondamentali, in Diritto pubblico, comparato ed europeo, 2008, p. 94; R. BARATTA, Le principali novità del trattato di Lisbona, in Dir. U.E., 2008, p. 21.

⁹ M. CARTABIA e J.H.H. WEILER, *L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, 2000, passim; G. SILVESTRI, *Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali*, in *Quad. cost.*, 2006, p. 7.

legge sul divorzio breve (l. 6 maggio 2015, n. 55) ed altro ancora. Novità spesso precedute da importanti contributi della giurisprudenza, tanto di legittimità che di merito, che ha saputo valorizzare le novità apportate dal diritto sovranazionale, favorendo una lettura delle disposizioni interne orientata al rispetto dei diritti civili o, laddove impossibilitata ad intervenire sul piano ermeneutico, sollecitando l'intervento della Corte costituzionale. Quest'ultima, dal canto suo, ha sempre fornito un contributo altrettanto rilevante, giacché ha effettuato un controllo sulla legittimità del diritto interno anche alla luce dei nuovi parametri di riferimento introdotti dalle fonti sovranazionali, grazie anche all'esplicito rinvio operato dall'art. 117, 1° comma, Cost. La costruzione di un sistema di valori comuni ha giocato un ruolo fondamentale anche nella circolazione dei modelli giuridici, finendo col ridurre le distanze tra gli ordinamenti.

In altri casi, poi, a favorire il processo di integrazione è stato il fatto che il contenuto della Carta è innovativo, e ciò è del tutto fisiologico, giacché i diritti non si danno una volta per tutti ma si evolvono, con l'evolversi della società, e la Carta ha potuto tener conto di tali evoluzioni, essendo l'ultimo documento ricognitivo dei diritti fondamentali dell'uomo.

Essa contiene, infatti, previsioni all'avanguardia per ciò che concerne il tema oggetto di queste pagine: viene riconosciuto come diritto fondamentale il consenso informato, principio a fondamento dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che incarna l'essenza stessa del diritto all'autodeterminazione di ogni individuo e che rivela il superamento dell'approccio paternalistico che ha a lungo caratterizzato la nostra esperienza giuridica.

Nella legge n. 219 del 2017, il primo articolo parte dalla considerazione elementare per cui "nessun trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito se privo del consenso libero ed informato, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge". Oggi, previsioni analoghe sono contenute in numerose leggi speciali¹¹. Ma il principio ha fatto ingresso nel nostro ordinamento soprattutto grazie alle fonti sovranazionali.

Il principio del consenso informato ha trovato, sempre a partire dalla seconda metà degli anni '90, riconoscimento in specifiche disposizioni pattizie

¹¹ Così, ad esempio, nell'art. 3, l. n. 219/05, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali o nell'art. 6 l. n. 40/04, in materia di procreazione medicalmente assistita.